



- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;
- lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h;
- il Decreto a firma del Sindaco n. 59 del 19/09/2016 di nomina dell'ing. Marco Carella a Responsabile del 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale" di questo Comune;

**VISTO** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

**1) che il traffico veicolare avvenga secondo i seguenti divieti e limitazioni nei periodi dal 07 Novembre 2016 al 21 Dicembre 2016 e dal 09 Gennaio 2017 al 14 Aprile 2017:**

- **divieto di circolazione** ai veicoli alimentati a benzina **non catalizzati** (Euro 0) ed Euro 1, ai veicoli **alimentati a gasolio** Euro 0, Euro 1 e Euro 2, ai **motoveicoli e ciclomotori** a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e con le eccezioni indicate al successivo punto 1 bis).

Il divieto vige sui *centri abitati* così come delimitato dalla deliberazione di approvazione del Piano Urbano del Traffico di Consiglio Comunale nr. 78 del 10/11/2011, fatta eccezione per la Strada Statale 16 facente parte del Comune di Albignasego;

**1 bis) Eccezioni alle misure limitative del traffico escluse dal provvedimento di cui sopra:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, nonché di un'autocertificazione attestante la mancanza di mezzi pubblici;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007), in occasione di manifestazioni.

Sono previste inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", da documentare con le modalità nel seguito indicate:

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- t) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore, muniti di titolo autorizzatorio ed attestazione dell'orario da parte del Dirigente scolastico.

#### **Titolo autorizzatorio.**

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

## **2. Sanzioni previste**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 164 Euro a 663 Euro.

Ulteriori provvedimenti potranno essere disposti al raggiungimento del *livello di criticità 1* (7 giorni consecutivi del superamento del livello giornaliero di PM10 -50 µg/m<sup>3</sup> -) o al raggiungimento del *livello di criticità 2* (3 giorni consecutivi di superamento del doppio del valore giornaliero di PM10 -50 µg/m<sup>3</sup>-).

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del 3° Settore è incaricato di dare attuazione alla presente ordinanza in ordine alla predisposizione e posizionamento della cartellonistica stradale di divieto e di preavviso al divieto, in base alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e alla realizzazione della campagna informativa all'utenza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Arch. Caterina Friso in forza presso il 3° settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Ia sottoscritto Ing. Marco Carella, Responsabile del 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale", attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente.

---

**DATA 07-11-2016**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
CARELLA MARCO**